



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio di Polizia Locale

Prot. 2094

San Venanzo (Tr), li 16.3.2019

ORDINANZA N. 7/19

Oggetto: Ripristino strada comunale Ripalvella-Ospedaletto danneggiata da test con vetture da rally.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- Premesso che:

a) (*omissis*), effettuava nel corso dell'anno 2018 diversi test con vetture da rally in strade di proprietà del comune di San Venanzo;

- dette prove venivano richieste ed autorizzate mediante diversi provvedimenti, i cui estremi si riportano di seguito:

- richiesta prot. 2018/2715 del 19.4.18;
- nulla osta tecnico prot. 2018/2749 del 21.4.18;
- ordinanza di chiusura al traffico n. 15/18 del 21.4.18;
- richiesta prot. 2018/2875 del 2.5.18;
- nulla osta tecnico prot. 2018/2876 del 2.5.18;
- ordinanza di chiusura al traffico n. 20/18 del 2.5.18;
- impegno all'esecuzione dei lavori di ripristino prot. 2018/3643 del 29.5.18;
- richiesta prot. 2018/3897 del 13.6.18;
- nulla osta tecnico prot. 2018/4010 del 18.6.18;
- ordinanza di chiusura al traffico n. 26/18 del 18.6.18;

b) nei sopra riportati nulla osta veniva prescritto il ripristino delle strade interessate, peraltro con modalità e quantificazioni concordate personalmente e preventivamente con (*omissis*);

c) nello specifico, lungo la strada Ripalvella-Ospedaletto, venivano effettuate 3 sessioni di test, interessanti un tratto di strada di circa 6 chilometri. Per il ripristino della medesima strada venivano prescritti n. 2 (due) camion da 18 m³ di materiale per ogni nulla osta rilasciato (per un totale di 6);

d) quanto alla strada comunale Spante-Vecciano, come da ultimo nulla osta prot. 4010 del 18.6.18, il ripristino sarebbe dovuto avvenire con n. 4 (quattro) camion da 18 m³ di materiale;

e) in data 10.7.18, dopo numerosi solleciti, venivano effettuati parziali lavori di ripristino di un tratto di strada di 3 km lungo la strada comunale Ripalvella-Ospedaletto;

f) con nota prot. 7870 del 1.12.18 veniva comunicato al (*omissis*), come sopra generalizzato (oltre che alle società il cui nome era stato speso dal (*omissis*), ossia (*omissis*) e (*omissis*)), l'avvio del procedimento per emissione di ordinanza di ripristino ex art. 7 e ss. L. 241/90;

g) a seguito della predetta comunicazione, il (*omissis*) provvedeva all'effettuazione dei lavori di ripristino sulla strada comunale Spante-Vecciano;

h) con nota trasmessa a mezzo pec in data 4.12.18, la società (*omissis*) affermava di non aver «mai presentato alcuna richiesta volta all'ottenimento autorizzazioni per lo svolgimento di test su strade bianche presso la vostra amministrazione»;

- i) con missiva prot. 2018/7870 del 20.12.18, acquisita al protocollo comunale in data 28.12.18 al n. 8565, la società (*omissis*) affermava che «*il tratto di strada utilizzato dalla (omissis) è stato ripristinato dal (omissis)*», allegando copia del bonifico effettuato;
- l) con nota prot. 300 del 15.1.2019, a seguito dell'adempimento parziale sopra indicato *sub-g*), il Responsabile dell'Area Amministrativa concedeva ulteriori 60 giorni per l'effettuazione dei lavori di ripristino degli ulteriori 3 km della strada Ripalvella-Ospedaletto interessati dai test;
- m) che il (*omissis*) non ha provveduto a ripristinare il predetto tratto di strada nel termine previsto;
- Ritenuto assolutamente necessario procedere al ripristino dell'intero tratto di strada interessato dalle prove automobilistiche, con specifico riferimento al tratto della strada comunale Ripalvella-Ospedaletto di circa 3 km, interessato dalle prove e mai ripristinato;
 - Ritenuto, altresì, di dover effettuare ulteriori accertamenti in merito alla responsabilità della (*omissis*), e l'eventuale conseguente possibilità di procedere in via autonoma nei confronti della stessa;
 - Visto l'art. 38 del Codice Civile in base a cui «*per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione*»;
 - Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18.6.2014, ed il provvedimento del Sindaco di questo Comune n. 1/19 del 8.1.2019, con il quale è assegnata al sig. Stefano Posti la Responsabilità dell'Area Amministrativa;
 - Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 - Preso atto del parere espresso in merito dall'Amministrazione Comunale,

a conclusione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. 7870 del 1.12.18, ed i cui termini venivano prorogati con nota prot 300 del 15.1.2019,

ORDINA

- all'(*omissis*), nonché in proprio ed via solidale
- al (*omissis*), di
 1. **provvedere al ripristino degli ulteriori 3 km della strada Ripalvella-Ospedaletto interessati dai test di cui in premessa, mediante lo spargimento di n. 3 (tre) camion da 18 m³ di materiale;**
 2. **provvedere al predetto ripristino entro 30 giorni a far data dalla notifica della predetta ordinanza;**
 3. **provvedere a comunicare al Comune di San Venanzo il giorno e l'ora di effettuazione dei lavori, i quali dovranno essere effettuati a mezzo ditta specializzata e previa comunicazione del nominativo al Comune di San Venanzo, il quale si riserva la facoltà di verificarne l'affidabilità e, se del caso, intimarne la sostituzione,**

AVVISA

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-*bis* del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, amministrative e di ogni altra natura) a carico dell'obbligato, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione Comunale.

AVVISA INOLTRE

- che ai sensi dell'art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
 - che il Comune di San Venanzo si riserva la possibilità di agire in via autonoma nei confronti della (*omissis*), all'esito di più approfonditi accertamenti sulla posizione della stessa;
 - che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
 - che ai sensi dell'art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:
- a) l'Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
 - b) il responsabile del Procedimento è il Sig. Stefano Posti, Responsabile dell'Area Amministrativa;

c) Presso l'Ufficio di Polizia Locale, può essere presa visione degli atti.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;

- venga notificata a:

- *(omissis)*;
- *(omissis)*;
- *(omissis)*.

- venga trasmessa a:

- a) Stazione Carabinieri di San Venanzo;
- b) Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;
- c) Ufficio di Polizia Locale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
(Stefano Posti)